



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262341-2 fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Segreteria generale

Protocollo: 2843/09/GR/pa

Roma, 9 luglio 2009

Al Segretario generale Fim-Cisl
Giuseppe Farina

Al Segretario generale Uilm-Uil
Antonino Regazzi

e p.c.

Spett.le Federmeccanica
FAX 06-5911913

“

Spett.le Assistal
Fax 02-606599

Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro

Con la presente si riscontra la vostra del 6 luglio 2009 con la quale ci comunicate di aver dato la vostra “disdetta” del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’Industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, in data 29 giugno 2009, sottoscritto da Voi, come dalla scrivente organizzazione, in data 20 gennaio 2008, con scadenza fissata per il 31-12-2011.

La Fiom-Cgil trova davvero singolare che Voi riteniate di poter disdire unilateralmente ed *ante tempus* un contratto collettivo che ha, per accordo di tutte le parti che lo hanno sottoscritto, una durata predefinita come definito all’art 2 sezione terza: prima scadenza per il rinnovo biennale della sola parte economica 31-12-2009 e scadenza intero contratto, parte economica e normativa 31-12-2011.

La Vostra pretesa “disdetta” è palesemente illegittima è comunque inefficace, fino alla naturale scadenza del contratto. In primo luogo, ma la cosa è risolutiva, perché siamo in presenza di un contratto collettivo per il quale vi è una scadenza predefinita; e se è vero che per i contratti collettivi senza una durata predefinita l’interpretazione prevalente ritiene che gli stessi possano essere disdetti in qualsiasi momento, per i contratti collettivi per i quali è prevista una durata predeterminata, come nel nostro caso, questi non possono essere disdetti prima della scadenza di detto termine.

Né potrebbe sostenersi che in caso di accettazione della disdetta da parte degli altri contraenti ci si trovi di fronte ad una regolare risoluzione del contratto per mutuo consenso. Infatti, anche ove aveste già acquisito il consenso di Federmeccanica ed Assistal, continuerebbe a mancare il consenso di tutte le parti che hanno stipulato il contratto, in particolare non avrete il consenso o l’accettazione della pretesa disdetta da parte della scrivente organizzazione sindacale che, al contrario, intende dare piena e completa attuazione agli impegni negoziali assunti, anche a quelli procedurali relativi a tempi e modi del rinnovo intermedio della parte economica del contratto.

Del resto il contratto collettivo è stato da noi, come da voi, sottoscritto su mandato dei lavoratori che sono stati poi chiamati ad approvarlo e di conseguenza validarlo, con un referendum al quale hanno partecipato in massa.

E' solo una elementare regola del diritto comune dei contratti, che qui siamo costretti a richiamare, quella per la quale nei contratti sottoscritti da un pluralità di parti, la volontà di recedere dal contratto di alcune solo delle parti stipulanti, al di fuori delle ipotesi eventualmente previste dal contratto stesso ovvero dalla legge, non può incidere sul vincolo obbligatorio e sulla efficacia del contratto.

Durante la vigenza di un contratto, alcune delle parti , possono di fatto negoziare futuri e diversi assetti contrattuali , ma con riguardo al tempo successivo del termine di validità ed efficacia degli accordi già sottoscritti risolvendosi, altrimenti, l' anticipata applicazione della nuova intesa inadempimento di quella attualmente vigente.

Per ora, quindi, l'unico percorso negoziale al quale tutte le parti, che hanno sottoscritto l'ultimo CCNL, possono legittimamente accedere per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e quello stesso ivi previsto in applicazione delle regole del protocollo del '93 che lo governano: ossia quello della presentazione della piattaforma per il rinnovo del biennio economico che scade appunto il 31-12-2009.

Vi diffidiamo quindi dal dare seguito alla manifestata intenzione non solo di dare disdetta del CCNL vigente – disdetta che come chiarito è comunque inefficace fino alla scadenza naturale dello stesso contratto collettivo – e conseguentemente dall'avviare trattative per la stipulazione di accordi collettivi basati su regole diverse e che si pretenderebbero sostitutivi da subito degli accordi vigenti.

Questi ulteriori comportamenti costituirebbero una plateale violazione degli impegni contrattuali, anche di natura procedurale relativamente alla durata ed al rinnovo dei contratti collettivi, da tutte le parti liberamente assunti con la sottoscrizione dell'ultimo CCNL.

Chiarito quanto sopra, confidiamo di poter procedere insieme al rinnovo del biennio economico; qualora doveste, invece, insistere nei comportamenti sopra preannunciati ci troveremmo costretti ad intraprendere tutte le opportune iniziative a nostra disposizione, per pretendere il rispetto degli accordi vigenti, sottoscritti da Voi, come da noi, e come da parte delle Associazioni datoriali.

Per parte nostra abbiamo già presentato la piattaforma per il rinnovo del biennio economico 2010-2011.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale Fiom-Cgil
Gianni Rinaldini

